



SNALS CONF.Sal

COMUNICA

Macerata

Con preghiera di diffonderlo tra i colleghi

Mensile di informazione culturale, professionale e sindacale. Fuori commercio.

ANNO XLI n.3 Marz. 2020 SEGRETERIA PROV.le SNALS CONF.sal MACERATA v. V.C.Guerra 44 n.12 t. 0733260274

LA “DIDATTICA A DISTANZA” TRA LA LIBERTÀ D’INSEGNAMENTO ED IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE

La sospensione delle attività didattiche nelle scuole, nelle università e negli istituti di alta formazione a causa dell'emergenza "Covid 19" ha messo i docenti nella condizione di utilizzare diverse forme di didattica a distanza. Tutta la comunità educante, docenti, dirigenti e personale ATA, si è fatta interprete dell'esigenza di garantire il diritto all'istruzione degli studenti.

La "rete", da sempre considerata da noi una risorsa preziosa non solo per il funzionamento delle scuole ma anche per il consolidamento degli apprendimenti, ha rivelato nell'attuale situazione di emergenza tutte le sue potenzialità. Riteniamo però che in questo momento l'interesse della comunità educante sia soprattutto quello di mantenere attiva la relazione educativa con gli alunni con l'obiettivo di stimolare approfondimenti sui percorsi formativi già realizzati e di programmare coerentemente la ripresa delle attività curriculari.

Non riteniamo giusto né opportuno imporre metodologie didattiche e strumenti senza la condivisione della comunità scolastica, come del resto raccomanda la nota MI del 6 marzo 2020.

Per tale motivo siamo nettamente contrari a qualsiasi forma non prevista dalla norma legislativa e contrattuale di controllo dell'orario di servizio dei docenti o di registrazione delle presenze "a distanza" degli allievi, tramite i software di gestione del registro elettronico. Lo stesso Ministero tra l'altro ha chiarito che le assenze degli alunni nei periodi di sospensione delle attività didattiche dovute all'attuale situazione di emergenza non saranno conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico. Per quanto concerne i docenti la stessa giurisprudenza in materia afferma che, in assenza di attività programmate o d'impegni collegiali straordinari convocati dal Dirigente Scolastico, il docente deve essere considerato a disposizione, ma senza l'obbligo di adempiere al suo orario settimanale curricolare, previsto per il normale svolgimento delle lezioni [sent. Consiglio di Stato (sezione VI) n. 173 dell'8 maggio 1987, giudizio poi recepito nel D.lgs. n. 297/1994 e nei successivi contratti collettivi nazionali].

Il Ministero poi, intempestivamente a nostro parere, ha emanato la nota 318 dell'11 marzo con la quale ha avviato il monitoraggio delle attività di didattica a distanza messe in atto dalle scuole. Il monitoraggio del MI segue peraltro analoghi monitoraggi già autonomamente avviati da diversi USR.

Non riteniamo opportuna in questo momento un ulteriore adempimento da parte delle scuole, già messe in seria difficoltà dell'emergenza sanitaria. Il monitoraggio avviato dal MI manifesta le sue interne contraddizioni allorché alcuni quesiti richiedono addirittura le forme di valutazione individuate dai docenti per la verifica degli apprendimenti previsti dai percorsi realizzati a distanza. Noi riteniamo che la funzione docimologica appartenga ai docenti e sia regolata da precise norme regolamentari e legislative e non da protocolli di fonte tradizionale, come del resto lo stesso ministero ha ricordato nella sua nota del 8 marzo 2020.

Avremmo preferito che il Ministero avesse informato le organizzazioni sindacali sull'iniziativa del monitoraggio. Lo Snals avrebbe sicuramente trovato soluzioni flessibili, senza violare i limiti contrattuali, e nel pieno rispetto e riconoscimento del prezioso lavoro che la stragrande maggioranza dei docenti e del personale della scuola sta svolgendo, ben al di là del proprio orario di lavoro, per avviare, prima della raccolta di meri dati statistici, una riflessione pedagogica sulle necessità contingenti della didattica in un clima condiviso e operoso.

Questo modo di operare, risoluto e determinato, che rasenta l'arroganza di potere da parte della ministra, con decisioni fuori dalla realtà, è ben individuabile con l'emanazione dell'Ordinanza dei trasferimenti e dei concorsi per soli titoli degli ATA. Per quest'ultimi ci ha ripensato!

SCHEDA RAGIONATA SULLA DAD

In questi giorni si parla molto di “didattica a distanza”. Partita in pochi giorni, in una situazione di grande emergenza, manifesta ad oggi tutte le sue difficoltà.

Il Ministero dell’Istruzione ha da poco emanato una nota con le “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.” Tra le misure mirate all’avvio della didattica a distanza si evidenzia l’importanza del ricorso, in via prioritaria, al **lavoro agile**.

A differenza del telelavoro, il lavoro agile presuppone flessibilità e adattamento del lavoratore in ragione degli strumenti che ha a disposizione. Il telelavoro è invece basato sul concetto del dipendente munito di idonea strumentazione e postazione fissa dislocata in un luogo diverso dalla sede centrale della sua azienda.

In particolare, la DAD (didattica a distanza), che dovrebbe sostituire l’attività didattica a scuola, ha bisogno di interazione, diversamente da ogni altro atto amministrativo che poggia su una semplice azione.

Già con il DPCM dell’8 marzo il Governo chiedeva agli insegnanti di non concepire la DAD solo come trasmissione di contenuti attraverso il registro elettronico, modalità da abbandonare quanto prima a favore di registrazioni di lezioni mediante l’utilizzo di idonee piattaforme. Come se non bastasse, il MI ha inviato di recente, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, ai dirigenti scolastici la Nota 318 dell’11 marzo, con l’intento di monitorare le attività di didattica a distanza predisposte dalle singole scuole di ogni ordine e grado, il tutto, come già detto, all’interno di una situazione di grave emergenza e di impreviste difficoltà lavorative riversatesi sugli istituti scolastici privi di mezzi e di strumenti per porvi rimedio. Tutti gli operatori della scuola, che hanno dovuto in questo contesto ed in pochi giorni rivedere totalmente il proprio lavoro alla luce, peraltro, delle scarse dotazioni a disposizione, assistono all’operato dell’Amministrazione che, **invece di esprimere grande gratitudine verso gli stessi per lo sforzo profuso e per l’alto senso civico dimostrato, si prepara ad un “monitoraggio” che lascia sbigottiti.**

Invece di parlare di “monitoraggi”, l’Amministrazione dovrebbe riflettere, considerare che numerosi docenti stanno lavorando per un numero di ore maggiore rispetto al loro lavoro classico a scuola, perché la didattica a distanza non si improvvisa in pochi giorni e perché necessita di competenze, materiali, nuove modalità di trasmissione dei saperi, e pensare all’enorme sostegno psicologico che molti docenti stanno dando in questi giorni di grandi incertezze ai loro studenti ed alle loro famiglie.

Per tutte queste motivazioni:

Per il personale docente

- non ci può essere richiesta di firma del registro elettronico per le ore corrispondenti a quelle della didattica a scuola. L’attività svolta può essere rilevata, ove deliberato, tramite le attività inserite nel registro elettronico;
- la didattica a distanza non può prescindere dalla strumentazione e dalle specifiche competenze di ogni singolo docente, dall’età degli alunni e dalla loro possibilità di partecipare/ricevere i materiali in termini di device e di connettività
- non hanno validità giuridica riunioni di organi collegiali in modalità “virtuale”; possono essere considerati solo semplici momenti di confronto, la cui partecipazione può essere solo volontaria.

Personale ATA

I plessi scolastici che non ospitano strutture amministrative essenziali per il funzionamento dell’amministrazione dovranno essere chiusi, mentre, per il plesso principale, ovvero la sede presso la quale sono svolte le attività amministrativo-contabili indispensabili al funzionamento dell’istituzione scolastica, l’apertura dovrà essere limitata alle esigenze indifferibili il cui svolgimento non può essere effettuato in forma agile. Dovranno essere limitati al minimo la presenza degli addetti alla cura del patrimonio zootecnico e alle merci deperibili ed eventualmente del personale che il dirigente scolastico dovesse ritenere, in via residuale, funzionale allo svolgimento delle esigenze indifferibili da garantire in presenza.

Dovrà essere garantita l’operatività dei contatti telefonici e della posta elettronica di ogni Istituzione scolastica.

STRUMENTI PER LA Didattica a Distanza

Con nota n.510 del 24/3/20 il MPI ha dato indicazioni alle scuole per l’applicazione del D.L. 17/3/20 n.18 (c.d.”Cura Italia”) afferenti alla pulizia locali, al differimento termini contabili e agli strumenti digitali per la didattica a distanza. Sono stati stanziati 85 milioni di euro, per far fronte all’esigenza sanitaria e per consentire la prosecuzione della didattica tramite la diffusione degli strumenti digitali, così suddivisi: 10 ml. per gli strumenti digitali e/o per favorire l’utilizzo di piattaforme di *e-learning* ; 70 ml. per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti in comodato gratuito dispositivi digitali connessi; **5 ml. per la formazione on line dei docenti** sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza. Inoltre viene raccomandato ai dirigenti di mettere a disposizione, in comodato gratuito, le attrezzature digitali di proprietà della scuola non utilizzate per l’uso temporaneo alle famiglie degli studenti meno abbienti e/o *...”alle scuole del territorio, sempre in comodato gratuito, che ne risultino prive, attivando reti di solidarietà e mutuo aiuto per la didattica a distanza”.*

Di tutto questo a colpo d’occhio si evidenzia la irrisoria cifra per la formazione dei docenti.

EMERGENZA CORONA VIRUS

La **risposta della scuola italiana** alla sospensione delle consuete attività didattiche a causa dell’emergenza Coronavirus **non è quella della disperazione, e neanche della rassegnazione: molte scuole hanno infatti messo in atto iniziative** per mantenere vivo e vitale il rapporto tra gli **insegnanti** e i loro alunni, la rapida diffusione della didattica online e la disponibilità all’aiuto reciproco tra scuole. Ma va anche detto che la risposta delle singole scuole non è e non potrà essere la stessa dappertutto. **Per fare in modo che l’emergenza non fermi la scuola è utile guardare ad altre realtà internazionali, come quella cinese - che ha affrontato il tema coronavirus prima di noi e vede ora la luce in fondo al tunnel - per capire come è stato affrontato e trovare modelli che possano ispirare il lavoro dei docenti italiani.**

NON STARE TROPPE ORE DAVANTI ALLO SCHERMO

Nella nota del 17 marzo del 2020, il Ministero ha evidenziato un altro aspetto importante, ossia **evitare che gli studenti stiano troppo tempo davanti lo schermo di un PC/Tablet...** occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo. I docenti del consiglio di classe, dunque, devono prestare molta attenzione nell'assegnare i compiti, concordandoli con i colleghi, al fine di **non assegnare eccessivamente i compiti**, con tutte le difficoltà che ciò comporta soprattutto nella situazione attuale.

TRASFERIMENTI A.S. 2020/21 PROTESTE DEL SINDACATO

La Ministra ha emanato l'Ordinanza che regola la mobilità del personale della scuola. Stupisce che essendo donna di scuola non si renda conto che se pur è vero che gli interessati possono trasmettere la domanda da casa e altrettanto vero che non è facile districarsi in un quadro normativo complesso e variegato come è quello dei trasferimenti che necessita, per la maggioranza dei colleghi, di assistenza e consulenza nella compilazione dei vari allegati alla domanda. Un documento unitario di protesta dei sindacati è stato prodotto. Qui riportiamo il comunicato stampa della nostra segreteria nazionale.

Governo inasprisce restrizioni spostamenti, ... la Ministra dell'Istruzione avvia mobilità...

Comunicato SNALS-CONFSAL del 24 marzo – “Le misure adottate nella serata del 22 marzo 2020 dal Governo vanno giustamente nella direzione dell'ulteriore contenimento del rischio di contagio da coronavirus: sono state chiuse tutte le attività produttive, ad eccezione di quelle legate alla garanzia dei servizi di prima necessità.

Sono stati vietati, altresì, gli spostamenti tra Comuni, se non per comprovate ed indifferibili esigenze di lavoro e di salute.

Il giorno dopo, la Ministra dell'Istruzione, senza consultare i rappresentanti dei lavoratori, pubblica l'ordinanza sulla mobilità del personale della scuola che avrà conseguenze notevoli sulle condizioni di rischio sanitario, a causa delle decine di migliaia di richieste di assistenza sindacale per la compilazione delle istanze.

Precedentemente la stessa Ministra aveva dato il via ai bandi per l'aggiornamento delle graduatorie 24 mesi del personale ATA, dove è prevista la presentazione in cartaceo delle istanze, con tutti i rischi ad essa connessi, in un momento in cui il Governo ha disposto la chiusura di tutte le attività produttive.

Non possiamo che restare stupiti per la disinvoltura con la quale la nostra Ministra sorvola sulle misure adottate dal Governo di cui fa parte e crea le condizioni per un aggravamento delle situazioni di rischio sanitario, avviando procedure che pongono gli uffici amministrativi e gli stessi sindacati in difficili condizioni operative per il corretto svolgimento del loro lavoro amministrativo e di consulenza, con evidenti rischi per l'incremento della pandemia da Covid-19.

Pertanto, lo SNALS-CONFSAL, nettamente contrario ad ipotesi di blocco della mobilità, chiede che tutta la materia con le relative procedure sia rinviata a data successiva al termine dell'emergenza sanitaria in corso.

Un'ultima considerazione: la scuola in questo momento ha bisogno di una moratoria generalizzata di tutte le procedure ordinarie ed esige che i vertici dell'Amministrazione diano indirizzi coerenti con le decisioni del Governo dopo averle condivise con i rappresentanti dei lavoratori, fuori da logiche unilaterali dannose per la comunità educante, già abbastanza disorientata e provata per il dramma che sta vivendo. Chiediamo che il Presidente del Consiglio dei Ministri intervenga con urgenza per scongiurare i rischi che potrebbero derivare da decisioni disinvolute, oltre che irrispettose dei diritti dei lavoratori.”

➔ Per ora, SE NON CI SONO RIPENSAMENTI COME E' STATO FATTO PER IL PERSONALE ATA, le scadenze sono: **INSEGNANTI**: dal 28 marzo al 21 aprile, pubblicazione il 26 giugno; **INSEGNANTI IRC**: dal 13 aprile al 15 maggio, pubblicazione il 1 luglio; **EDUCATORI**: dal 4 al 28 maggio, pubblicazione il 10 luglio; **Personale ATA**: dal 1 al 27 aprile, pubblicazione il 2 luglio.

I COLLEGHI CHE VOGLIONO PRESENTARE DOMANDA DI MOBILITA' e desiderano avere assistenza e/o consulenza SONO PREGATI DI RIVOLGERSI VIA EMAIL: tasso.beatrice@gmail.com - rosellapennac@alice.it - roccofranchino46@gmail.com precisando per quanto possibile i quesiti da fare e il loro numero telefonico per poi essere contattati telefonicamente.

I vari allegati alla domanda possono essere prelevati dal sito internet: www.snals.it/mc

ATA CONCORSO PER SOLI TITOLI

Lo stesso discorso che è stato fatto per la mobilità di cui sopra è valido anche per l'emanazione della nota n. 5196 dell'11/3/20 riguardante l'aggiornamento graduatorie per il 2020/21 dei 24 mesi dei supplenti ATA.

Ultim'ora: dopo la protesta del sindacato il Ministro ha fatto marcia indietro. Con Nota 6969 del 24/3/20 ha fatto sospendere le procedure agli Uffici Scolastici Regionali. Il nostro Ufficio regionale aveva già comunicato che i bandi di concorso per tutti i profili professionali dovevano essere pubblicati il 7 aprile sui vari siti istituzionali. Ora con la nota citata si legge: “...che a seguito dell'aggravarsi della situazione epidemiologica in atto ... Al fine di predisporre il sistema informatico, le procedure in esame sono sospese e, sulla base dei tempi tecnici preventivati, potranno essere riattivate nella seconda metà del mese di aprile...” **Che dire!**

RISOLUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Desideriamo portare a conoscenza che qualora si dovessero verificare o procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro dei contratti a termine a causa della sospensione delle attività didattiche dovute all'emergenza Coronavirus, tale comportamento sarebbe palesemente illegittimo atteso che a seguito del D.L. del 17.03.2020 ai docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche deve essere garantita continuità, quindi, qualsiasi forma di licenziamento/interruzione dei rapporti di lavoro è da ritenersi illegittima.

Pertanto, qualora si verificassero situazioni di risoluzione del rapporto di lavoro l'Ufficio Legale ha predisposto apposita diffida da inviare entro 60 gg. dalla comunicazione della risoluzione stessa da richiedere al sindacato.

PENSIONANDI 2020 – COMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI ALLA SCUOLA

Come pubblicato dall'Inps lo scorso 4.3.2020, a partire dal mese di marzo 2020 ed entro il 29.05.2020, la sede competente comunicherà, settimanalmente attraverso il SIDI, l'esito della verifica del diritto a pensione del personale scolastico che ha presentato domanda di pensionamento con decorrenza 1.09.2020.

Le scuole quindi accedendo alla funzione SIDI, Fascicolo Personale Scuola - "Comunicazione servizi INPS - Interrogazione diritto a pensione": 1) potranno visionare e stampare il "Diritto a Pensione" dall'1.09.2020 relativo ai pensionandi titolari in tali scuole; 2) dovranno comunicare all'interessato pensionando l'esito della verifica INPS sul Diritto a Pensione sia se negativo che positivo. Il pensionando, quindi, ricevuta la notifica della certificazione INPS dovrà controllare "attentamente" la Contribuzione Utile Certificata e, in caso di discordanze, dovrà subito informare la scuola per i "dovuti" contatti con la sede INPS. E' nell'interesse del pensionando controllare "scrupolosamente" la certificazione del diritto a pensione, altrimenti si rischia di non poter andare in pensione nel caso di verifica negativa o percepire una pensione con un importo minore in caso di contribuzione mancante o errata. Il pensionando, ricevuta la notifica della certificazione, in caso di discordanze o omissioni, impossibilitato "fisicamente" a recarsi a scuola presso la propria scuola di titolarità, "causa coronavirus", può utilizzare la via telematica. La procedura consiste nell'inviare la propria richiesta, firmata e scansionata, con copia del proprio documento di identità. Non serve usare la PEC (posta elettronica certificata) ma si può utilizzare la propria posta elettronica ordinaria (PEO).

L'uso di tale modalità di invio telematico è previsto dal DPR 28.12.2000 n.445 art.38, comma3 e successive modifiche e integrazioni. L'invio deve essere fatto alla e-mail "istituzionale" della propria scuola.

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il minore che ha compiuto i 14 anni di età, se reputato in grado di intendere e di volere, per la legge italiana è responsabile per le condotte aventi rilevanza penale come quelle che riguardano atti di bullismo e cyberbullismo e così anche per le sanzioni a cui il minore può essere sottoposto (ad esempio, la permanenza in casa). Il ragazzo che ha già compiuto 14 anni ritenuto responsabile di atti di bullismo nei confronti di altro minore può essere convocato e ammonito oralmente dal questore, in presenza di un genitore o di chi ne fa le veci, con l'invito a rispettare la legge. Gli effetti dell'ammonizione cessano in ogni caso con il compimento della maggiore età. La responsabilità civile degli atti compiuti dal minore coinvolge sia i genitori del giovane o di chi ne fa le veci la cui condotta di bullismo può rendere necessario l'accertamento delle loro capacità educative e di controllo, poiché sugli stessi incombe l'obbligo di vigilare sulla effettiva assimilazione dell'educazione impartita e dei valori trasmessi, e sia la scuola per omessa vigilanza per ciò che accade allo studente nel corso dell'orario scolastico, qualora il fatto risultasse prevedibile, ed evitabile, secondo l'ordinaria diligenza. Il dirigente deve assicurare la massima e tempestiva informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese e attiva adeguate azioni di carattere educativo, secondo il comma I dell'art. 5 della legge n. 71. Ai docenti referenti, così come ai dirigenti scolastici, non sono attribuite nuove responsabilità o ulteriori compiti, se non quelli di raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l'elaborazione di un modello di policy d'istituto. Come noto l'insegnante di una scuola pubblica o paritaria è un pubblico ufficiale anche fuori dall'orario scolastico, così come il collaboratore scolastico è un incaricato di un pubblico servizio, sui quali incombono precisi obblighi di vigilanza. Tali soggetti hanno quindi l'obbligo di denunciare alle autorità competenti i fatti di cui siano venuti a conoscenza e che costituiscono reati che richiedono procedimenti d'ufficio (violenza privata, rapina, furto aggravato, estorsione, e via di seguito).

PERMESSO PER CONCORSO OD ESAME

Il personale della scuola che intende partecipare alle prove di un concorso o esame deve presentare domanda al Dirigente scolastico. Secondo l'art.15 del CCNL al personale di ruolo spettano 8 giorni complessivi per anno scolastico compresi quelli per il viaggio per raggiungere la sede di esame e ritorno. I permessi sono da fruire esclusivamente in giorni e non sono frazionabili in ore.

Il dipendente deve produrre la documentazione (anche in autocertificazione) atta a giustificare la richiesta e la fruizione del permesso. Non c'è alcuna condizione o vincolo riguardo alla tipologia di concorsi o esami, in base alla quale si può usufruire dei permessi in questione. Il permesso per il conseguimento della patente di guida non è compreso nella possibilità di fruizione. La richiesta in carta libera al Dirigente può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione dei permessi. L'ARAN ha precisato che non assume alcun rilievo l'orario di lavoro effettuato dal dipendente nella giornata di svolgimento della prova del concorso/esame in quanto non viene individuata dal contratto la circostanza della coincidenza del predetto orario con quello di effettuazione del concorso o prova.

SERVIZIO SU PIÙ SCUOLE

Si ricevono alcune lamentele da parte dei colleghi che insegnano in più scuole relative alle ore a disposizione per il ricevimento genitori. Gli insegnanti che operano su più scuole dedicano ai rapporti con le famiglie un tempo proporzionale al loro orario di servizio nelle rispettive scuole così come per le ore funzionali all'insegnamento. Per le modalità di effettuazione si devono seguire le modalità dettate dal Consiglio d'istituto secondo le proposte formulate dal collegio docenti: il docente che ha più sedi di servizio effettuerà, secondo noi, tali incontri coi genitori in modo alternato (un'ora nella prima settimana del mese in una scuola e un'ora della settimana successiva nell'altra scuola) o i Dirigenti scolastici si accorderanno tramite la contrattazione d'istituto. Rifiutiamo assolutamente un impegno maggiore considerato che già di per sé la cattedra orario esterna è più impegnativa e gravosa.

SCUOLE - CONTROLLI TITOLI DI STUDIO

L'Ufficio Scolastico Regionale della Campania ha emanato con una nota l'invito a verificare i titoli di studio (e in particolare i diplomi di specializzazione per l'inserimento su posti di sostegno) nonché dei servizi resi da docenti e ATA presso le scuole paritarie. La normativa prevede che l'aspirante a supplenza nelle scuole statali, in occasione della stipula del primo rapporto di lavoro, rilasci dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità. L'amministrazione è tenuta a controllare tali dichiarazioni sostitutive entro 30 giorni e, in caso negativo, le conseguenze per il dichiarante possono essere gravi perché il mancato riscontro deve essere segnalato sia all'autorità giudiziaria che alla Direzione Generale. La stessa nota ricorda che la mancata verifica da parte dell'amministrazione costituisce specifica violazione di un obbligo di servizio.

ORGANICO DI DIRITTO 2020/21

Il Ministero ha comunicato l'apertura sul SIDI (farà seguito una circolare esplicativa) in cui sono disponibili le funzioni per l'acquisizione dei dati degli alunni e delle classi delle scuole di ogni ordine e grado, per la determinazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2020/21. Si partirà con le scuole secondarie di II° grado, tenendo conto del numero di classi con un numero di alunni superiore a 22, ridotti a 20 in presenza di studenti con grave disabilità certificata. Le singole scuole secondarie potranno confermare o modificare i posti di potenziamento o le classi di concorso attualmente in organico potendo richiedere, sempre relativamente ai posti di potenziamento, una classe di concorso diversa da quella in organico nell'anno corrente. Per non creare esuberi ciò sarà possibile se il posto di potenziamento è vacante o privo di titolare, oppure se c'è un pensionamento dal 1° settembre 2020 relativo alla classe di concorso del posto di potenziamento, in modo che il posto (lasciato libero dal pensionamento) possa essere coperto dal docente di potenziamento titolare della medesima classe di concorso, che così verrà assorbito su un posto curricolare.

SELEZIONI AL TFA SOSTEGNO V CICLO

Questi i requisiti richiesti sia ai docenti di ruolo che precari per la partecipazione al corso di specializzazione su sostegno per i vari gradi d'istruzione:

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA: A) Laurea in Scienze della formazione primaria; B) Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (diploma sperimentale ad indirizzo psicopedagogico o ad indirizzo linguistico); C) altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO: A) abilitazione specifica sulla classe di concorso; B) laurea coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso+ 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche di cui al DM n. 616/2017.

Non possono partecipare alla selezione: A) per l'infanzia e la primaria i diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo dopo il 2001/02; B) per la secondaria di primo e secondo grado i laureati privi dei 24 CFU; C) i laureati con i 24 CFU ma con il titolo (la laurea) non idoneo all'insegnamento.

Le nuove date per le preselettive: il 18 Infanzia e Primaria e il 19 maggio Secondaria di I e II grado.

PROVVEDIMENTO CAUTELARE SU PROVVEDIMENTO DI EQUIPOLLENZA DEL TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO

IL COLLEGIO DEL TRIBUNALE DI MACERATA, SEZIONE LAVORO, CON PROVVEDIMENTO D'URGENZA EMESSE IN DATA ODIERNA NEL PROC. 768/2019 R.G. HA ACCOLTO IL RECLAMO DI UNA INSEGNANTE ESCLUSA DALLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DELLA PROVINCIA DI MACERATA PER GLI AA.SS. 2017/2020.

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA "LEONARDO DA VINCI" AVEVA ESCLUSO LA CANDIDATA DALLE GRADUATORIE IN QUANTO IL PROVVEDIMENTO DI EQUIPOLLENZA DEL TITOLO DI STUDIO DI DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ALL'ESTERO NELL'ANNO 1991 ERA STATO EMESSE DAL CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MACERATA SOLTANTO A SETTEMBRE 2002, QUINDI DOPO LA CONCLUSIONE DELL'A.S. 2001/2002 (CIOE' 31.08.2002), TERMINE ENTRO IL QUALE IL DIPLOMA DOVEVA ESSERE CONSEGUITO PER CONSENTIRE L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE SECONDO QUANTO STABILITO D.M. 353/2014 CONCERNENTE L'AGGIORNAMENTO DELLE MEDESIME. IN SOSTANZA L'AMMINISTRAZIONE HA ATTRIBUITO AL PROVVEDIMENTO DI EQUIPOLLENZA VALORE COSTITUTIVO DEL TITOLO DI STUDIO NEL MENTRE IL TRIBUNALE DI MACERATA HA ACCOLTO LA TESI DELLA RICORRENTE, ASSISTITA DALL'AVV. FRANCESCA STARACE, LEGALE DELLO SNALS DI MACERATA, CIRCA LA NATURA MERAMENTE DICHIARATIVA DEL PROVVEDIMENTO DI EQUIPOLLENZA RICHIAMANDO SENTENZA DEL TAR LIGURIA N. 114/2015. INOLTRE, L'ISTITUTO SOSTENEVA CHE LA RICORRENTE DOVESSE DIMOSTRARE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA AL FINE DELL'INSERIMENTO IN GRADUATORIA, NEL MENTRE, ANCHE IN QUESTO CASO, IL COLLEGIO HA ADERITO ALLA TESI DELL'AVV. STARACE SECONDO CUI, ESSENDO ELLA DIVENUTA CITTADINA ITALIANA PER MATRIMONIO DA EPOCA ANTECEDENTE ALLA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI EQUIPOLLENZA, NON NE ERA ONERATA AI SENSI DELL'ART. 3, LETT. A) DEL D.M. 374/2017.

CERTIFICATI MEDICI

E' RITORNATO L'OBBLIGO di certificazione medica per tutti se si è assente da scuola più di cinque giorni. Non è più sufficiente la sola autocertificazione dei genitori.

RICERCA: STABILIZZAZIONE PRECARI DELLA PA.

E' incredibile la beffa che si è consumata nel Parlamento a proposito della stabilizzazione del personale precario degli Enti pubblici di ricerca. Con due provvedimenti di segno opposto (il decreto Milleproroghe e quello di spaccettamento del Miur) il governo ha penalizzato i soli enti pubblici di ricerca, tra tutte le amministrazioni pubbliche, relativamente all'estensione delle procedure di stabilizzazione ai sensi del decreto Madia. Tentiamo di riassumere l'intricata vicenda.

- L'art. 1 co. 1 del decreto Milleproroghe posticipa al **31 dicembre 2021** la scadenza per le amministrazioni pubbliche per **assumere a tempo indeterminato** il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 co. 1 del D.lgs. 75/2017 (decreto Madia). Per gli enti pubblici di ricerca il Milleproroghe conferma quanto già previsto dalla L. 20 dicembre 2019, n.159 (che converte il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126) che aveva già prorogato tale termine.
- L'art. 1 co.1-bis del decreto Milleproroghe stabilisce, inoltre, che ai fini della stabilizzazione dei precari di cui all'art. 20 comma 1 del D. Lgs 75/2017 il termine per **acquisire i tre anni di servizio** viene posticipato dal 31 dicembre 2017 al **31 dicembre 2020**. I tre anni devono essere prestati negli ultimi otto anni, cioè dal 1° gennaio 2013. Pertanto, per gli enti di ricerca il decreto Milleproroghe estende il termine di acquisizione dei tre anni di servizio rispetto a quanto previsto dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, che lasciava invariato per gli EPR il termine del 31 dicembre 2017 (art.6 co.1 D.L.126/2019).
- Durante l'iter di approvazione del decreto Milleproroghe veniva discussa anche la legge di conversione del D.L. 1/2020 (spaccettamento MIUR), che ripristina per i soli enti di ricerca la data del 31 dicembre 2017 come termine di acquisizione dei tre anni di servizio per accedere alle procedure di stabilizzazione.

Oltre a creare inutile confusione all'interno degli enti, l'alternanza di disposizioni di legge di segno opposto manifesta per l'ennesima volta una totale mancanza di visione sul ruolo della ricerca nel Paese. Impossibile conciliare gli annunci del presidente Conte circa un piano pluriennale di assunzioni di ricercatori con le restrizioni imposte alla stabilizzazione dei precari della ricerca.

Il senso di responsabilità del sindacato verso il Paese nell'attuale situazione di emergenza sanitaria impone il rinvio di inevitabili forme di mobilitazione che, tuttavia, saranno messe in atto al termine di questo periodo.

“LO SNALS-CONFSAL AL FIANCO DELLA SCUOLA CHE RESISTE“,

Il Segretario generale, Elvira Serafini, è intervenuta telefonicamente nel corso di uno “Speciale Coronavirus” mandato in onda in questi ultimi tempi dall'emittente Canale 85 del digitale terrestre

Il suo primo commento è stato sull'ipotesi, avanzata dal Ministro Azzolina, di un prosieguo della sospensione delle attività didattiche in presenza, in considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria.

Serafini ha convenuto sulla impossibilità di riaprire le scuole il prossimo 3 aprile, stante l'attuale situazione. Ha poi fatto riferimento al momento di difficoltà che la scuola italiana sta vivendo in tutte le sue componenti: dirigenti, docenti, personale Ata, personale educativo; difficoltà che coinvolgono anche famiglie e studenti. Il Segretario generale ha sottolineato che la risposta della scuola è stata efficiente ed efficace, i docenti stanno mettendo in campo tutte le energie e le competenze per portare avanti la programmazione. Ha, poi, ricordato come il sindacato stia sostenendo in tutti i modi il personale scolastico, coinvolto in una sfida senza precedenti per l'attivazione su larga scala della didattica a distanza.

A domanda del conduttore circa la questione del funzionamento delle istituzioni scolastiche, il Segretario Serafini ha sottolineato il ruolo del personale ATA che sta assicurando con grande senso di responsabilità il prosieguo delle attività amministrative. Ha ricordato, a questo proposito, l'impegno dello Snals-Confsal per ridurre al minimo la presenza del personale ATA nelle scuole, al fine di tutelare il più possibile la salute dei lavoratori. La direttiva del Ministro Dadone, competente per la PA, -ha precisato Serafini- ha, infatti, previsto, in assenza di attività indifferibili da svolgere in presenza, il ricorso allo smart working come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, salvaguardando, così, il personale pendolare. Un ultimo intervento del Segretario generale ha riguardato l'avvio del prossimo anno scolastico in relazione ai problemi lasciati in sospeso dall'emergenza sanitaria. Serafini ha riconosciuto che tutte le questioni aperte, sulle quali il sindacato si è battuto con determinazione per lunghi mesi, si ripresenteranno in apertura del nuovo anno scolastico, facendo presagire un anno complesso. A cominciare dal problema del precariato, che i concorsi in via di definizione prima dell'emergenza avrebbero almeno parzialmente risolto.

SUPPLENZE E ORE AGGIUNTIVE

Come è noto il docente di ruolo può manifestare la volontà di accettare ore aggiuntive a quelle della cattedra fino ad un massimo di 6 che sono disponibili all'interno della scuola di servizio. Questa disposizione che ha quasi venti anni ha creato e sta creando contrasti tra docenti e dirigenti in quanto gli uni sono convinti che comunque ne hanno diritto, gli altri desiderano gestire la disponibilità oraria con una certa discretezza.

Rivolgendoci ai docenti precisiamo subito che la richiesta al dirigente di ore aggiuntive non si figura come un vero diritto in capo al docente ma di un interesse legittimo variamente condizionato. Tale assegnazione infatti può avvenire se: a) le ore sono disponibili dopo aver completato l'orario anche ai docenti non di ruolo; b) se il proprio orario settimanale di cattedra risulti compatibile con l'orario delle lezioni. In quest'ultimo caso se l'orario non si incastra perfettamente tra il proprio e quello delle ore aggiuntive il dirigente, nell'esercizio del suo potere, può negare sia l'assegnazione che modificare l'orario in modo di consentire l'incastro dello spezzone. In poche parole rientra nella facoltà del dirigente decidere sull'opportunità di modificare l'orario definitivo e, qualora decidesse di non farlo, il docente non potrà che rassegnarsi. Quanto detto vale anche per il supplente annuale con un orario ridotto che desidera completare l'orario. In poche parole i docenti non hanno nessuna facoltà nella collocazione e nella distribuzione delle ore né nell'organizzazione e nella pianificazione dell'orario della scuola o “...addirittura di imporre una modificazione, anche con pregiudizio degli altri docenti in servizio” Corte di Cassazione, sezione lavoro del 26/02/2020 n. 5244. Lo Snals ritiene importante l'organizzazione oraria scolastica già definita ma altrettanto ritiene che dove è possibile il dirigente possa, con pochi cambiamenti che non compromettono o pregiudicano nessuno, di andare incontro all'insegnante supplente spezzonista per assemblare un orario completo e, quindi, uno stipendio pieno e poter così vivere dignitosamente specie se si è lontani dalla propria residenza.

DOTTORATO DI RICERCA

E' noto che un docente di ruolo che accetta un dottorato di ricerca ha diritto di ottenere una aspettativa retribuita. Lo stesso non vale per un docente con contratto a tempo determinato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 3096/2018 ritenendo non discriminante la diversa situazione in capo allo stesso oggetto. La sentenza infatti ha dato la motivazione secondo la quale l'aspettativa retribuita per dottorato di ricerca è vincolata all'obbligo di rimanere in servizio dell'amministrazione per almeno altri due anni dopo la cessazione del dottorato; ovviamente il docente in servizio annuale non può garantire il rispetto di tale obbligo e quindi sorge automaticamente l'impossibilità di ottenere l'aspettativa. Quanto detto non costituisce una discriminazione tra il docente di ruolo e non di ruolo.

EX PRECARI – RISARCIMENTO

Da tempo si era formato un orientamento che fosse necessario indennizzare i docenti con più di 36 mesi di servizio con una ricostruzione di carriera oppure con il pagamento di un certo numero di mensilità. Una sentenza della Corte d'appello aveva disposto un risarcimento pari a 7 mensilità in favore di un precario che poi è passato di ruolo. Dietro opposizione del Ministero la Corte di Cassazione con una sentenza depositata il 26 febbraio u.s. ha stabilito che la responsabilità datoriale che deriva dal mancato rispetto della normativa della Corte di giustizia europea per la continua reiterazione dei contratti di lavoro oltre i 36 mesi decade all'atto dell'immissione in ruolo. E, pertanto, l'orientamento di cui sopra è da ritenersi ormai superato in quanto l'immissione in ruolo fa cessare il diritto al risarcimento.

SANZIONI DISCIPLINARI

In caso di violazione delle regole di competenza interna, allorché una sanzione disciplinare sia irrogata dal Dirigente responsabile della struttura scolastica al posto dell'U.P.D. (Ufficio Provvedimenti Disciplinari), e dunque sulla base di minori garanzie di terzietà, comporta di per sé l'invalidità della sanzione applicata illegittimamente. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione Lavoro con l'Ordinanza n. 30226 il 20 novembre 2019 con la quale ha confermato la tesi sostenuta da una docente che si era vista giudicare dal Dirigente scolastico con una sanzione disciplinare della sospensione di sei giorni anziché dall'U.P.D.. Inizialmente la docente si era rivolta al Tribunale, che aveva annullato la sanzione del Dirigente Scolastico, ritenendo lo stesso incompetente rispetto alla conduzione del procedimento disciplinare.

Il Miur ha interpellato la Cassazione che ha definito le attribuzioni della competenza della sanzione al Dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'U.P.D., stabilendo che essa si definisce solo sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti, come indicati nell'atto di contestazione, e non sulla base della misura che la P.A. prevede di irrogare. In altre parole, l'individuazione della competenza all'U.P.D. o al Dirigente scolastico deve calibrarsi sulla sanzione massima irrogabile con il D.Lgs. 297/94 e non sulla sanzione irrogata in concreto.

MOBILITÀ PRECLUSA PER 5 ANNI

Per i prossimi docenti assunti dal 1 settembre 2020, la mobilità è sottratta alla competenza contrattuale: non potranno accedere ad alcuna forma di mobilità (trasferimenti, passaggi utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, ecc) per un periodo di 5 anni. È quanto previsto da un emendamento al D.L. 126/2019 approvato in sede di conversione della legge. Tale disposizione è oggetto di forte proteste da parte del personale insegnante della scuola. Dobbiamo ammettere però che 5 anni sono per la verità tanti. Come sempre in Italia si passa da un estremo all'altro. Non sarebbero stati sufficienti tre anni come per il blocco del trasferimento ottenuto?

PERMESSI LEGGE 104/92 e gradi di parentela

Più volte in sindacato chiedono di conoscere i gradi di parentela e affinità per i parenti fruitori di permessi mensili che prevede la legge 104/92. precisiamo che la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite mentre l'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. L'ordine di priorità per i permessi: il coniuge, i genitori e i figli sono parenti di 1° grado; i nonni, i fratelli, le sorelle, e i figli dei figli (nipoti) sono parenti di 2° grado; i suoceri, la nuora/genero sono affini di di 1° grado; i cognati sono affini di 2° grado. Per l'assistenza è prevista una eccezione se i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o sono morti hanno titolo ai permessi anche i parenti e gli affini di terzo grado e cioè gli zii e i nipoti figli di fratelli e sorelle.

PERMESSI LEGGE 104/92 EMERGENZA CORONAVIRUS

Il Ministero con nota n.440 del 21/3/20 interpreta in **maniera restrittiva** la modalità di fruizione dei 18 giorni previsti dall'art.24 del DL. n.18 del 17/3/20. In esso viene stabilito: " ... che il numero dei giorni di permesso mensile è incrementato di ulteriori **12 giornate** usufruibili nei mesi di **marzo e aprile 2020**. Ne consegue che, per i mesi di marzo e aprile il numero complessivo è pari a 18, così suddiviso: 3 a marzo, 3 aprile e 12 da distribuire tra marzo e aprile". In altre parole: nell'ipotesi più vantaggiosa, un dipendente scuola non può fruire di 12 giorni tutti nel mese di aprile in quanto i 3 giorni di marzo devono essere comunque fruiti entro marzo 2020.

CAF – Dichiarazione dei redditi 2019 mod.730/20

Considerata la situazione di emergenza che stiamo vivendo comunichiamo che non si possono prendere allo stato attuale gli appuntamenti per la dichiarazione dei redditi **730/19**. Verrà comunicato sul prossimo numero eventuale date e orari per i vari adempimenti "coronavirus" permettendo. Raccomandiamo comunque fin d'ora di predisporre gli scontrini fiscali su foglio A4 così come le fatture di formato inferiore al foglio A4 (come negli anni passati).

NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI ISCRITTI SNALS

SOCIETA' VITTORIA ASSICURAZIONI

Vi informiamo che dal 1° gennaio 2020 sono in vigore le nuove coperture assicurative per gli iscritti allo Snals, relative agli infortuni, la Responsabilità Civile, la Responsabilità patrimoniale (solo per personale Dirigente) e la Tutela legale (solo per personale Dirigente). Una ulteriore attenzione del sindacato nei confronti dei propri aderenti.

Informiamo pertanto i nostri iscritti che in caso di incidenti di qualsivoglia natura che li coinvolge di rivolgersi in sindacato al più presto possibile per tutte le operazioni da compiere compreso il mod. A che va sempre compilato a cura della Segreteria Provinciale.

La denuncia deve essere presentata direttamente all'agenzia presso la CONFISAL SERVIZI AG. VITTORIA 649 – viale Trastevere 60 – 00153 Roma – tel: 065813697 o per PEC all'indirizzo confisalservizi@legalmail.it.

SNALS CULTURA

STAGIONE LIRICA 2020 - SFERISTERIO DI MACERATA

Sono ancora aperte le prenotazioni dei biglietti per la stagione lirica attraverso la Convenzione Snals – Direzione Opera Festival realizzata per il sindacato, come negli anni passati, dalla **prof.ssa Gabriella Saretto** alla quale vanno i nostri più sentiti ringraziamenti.

*Poiché i biglietti sono già in vendita, è opportuno affrettarsi per ottenere i posti migliori del settore scelto. Chi vuole può acquistare i biglietti fin da adesso telefonando alla collega **prof.ssa Saretto Gabriella** entro il 30 marzo 2020 al n. 3335443511.*

AGEVOLAZIONI:

Gli iscritti SNALS hanno la possibilità:

- di acquistare biglietti di settore Rosso (50 euro) al prezzo del settore Giallo (25 euro), in posti di gradinata laterale;
- di acquistare biglietti di ogni settore, ad esclusione dell'Oro e del loggione, con una riduzione del 20% sul prezzo base.

Le opere e le date: **TOSCA**: luglio, 17-26 e agosto, 1-7; **DON GIOVANNI**: luglio, 18-24 e agosto, 2-8; **TROVATORE**: luglio, 19-25-31 e agosto, 9.

PROPOSTA CORSO INFORMATICA

Sono ancora aperte le iscrizioni ai **corsi di informatica** organizzati da una ditta di Macerata riservata agli iscritti Snals per il conseguimento della Patente Europea Computer Standard Certiport IC3-GS4 riconosciuta ai fini di legge per punteggi e concorsi. I corsi permettono di ottenere diplomi con certificazione IC3-GS4 e consistono in lezioni collettive con docente certificato di 30 ore (minimo 6 iscritti) con sconto Snals del 50%.

E' possibile anche frequentare un Corso di preparazione individuale con docente certificato (personalizzabile su richiesta) con sconto Snals del 20 % dal costo orario. **Per i costi dei vari corsi rivolgersi in Sindacato.**

ORARIO DI APERTURA UFFICI MACERATA

dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle ore 19

CONSULENZA SCUOLA INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA / PERSONALE ATA mattino e pomeriggio -

Il Sabato solo su appuntamento con il Segretario provinciale

CONSULENZA PENSIONI

Mercoledì mattino -- Venerdì mattino e pomeriggio

CONSULENZA FISCALE

Martedì e Venerdì pomeriggio; ISEE Venerdì pomeriggio su appuntamento

CONSULENZA LEGALE E PATRONALE

L'Avvocato riceve presso lo SNALS il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18.00 per consulenza legale gratuita anche in materie extrascolastiche di diritto civile.

Per l'assistenza patronale preghiamo i colleghi di rivolgersi in sede sindacale per il disbrigo delle pratiche.

SEDI DISTACCATE SNALS

► **CIVITANOVA MARCHE** Piazza S. Marone n. 15 (Tel. 0733/ 815494) lunedì e mercoledì dalle 16,30 alle 18,30. Sabato dalle 9 alle 13. Il 1° Mercoledì di ogni mese sarà presente l'esperto per le pensioni.

► **TOLENTINO** Piazza Mazzini n.2 (tel.07331833758) Martedì - Giovedì ore 16,30 - 18,30 solo su appuntamento

TESSERAMENTO SNALS-Confisal

L'adesione al sindacato del personale di ruolo in servizio nella provincia avviene esclusivamente mediante sottoscrizione di delega. L'iscrizione per contanti è ammessa per i supplenti temporanei, per aspiranti a supplenze e per il personale di ruolo in servizio in altra provincia e, eccezionalmente, per i pensionati.

Tale iscrizione è valida 12 mesi dalla data di adesione. Per le quote per l'iscrizione in contanti chiedere in Sindacato

Il versamento della quota può effettuarsi presso la sede sindacale o tramite bollettino di c.c.p. n. 10406627 intestato a Segreteria Provinciale SNALS di Macerata.

Agli iscritti in regola con il tesseramento, per contanti e/o per delega, è rinnovata l'assicurazione di RC e infortuni.

A tutti si rivolge l'invito ad utilizzare il telefono solo per brevi informazioni.

Delle opinioni espresse negli articoli firmati sono responsabili i singoli autori dei quali si intende rispettare la piena libertà di giudizio. La collaborazione è aperta a tutti. Si dichiara che i dati personali vengono utilizzati esclusivamente per scopi statutari.

Direttore responsabile: **Giovanni Bonvecchi** Indirizzi di posta elettronica: Redazione: maceratasnals@gmail.com - Sindacato: marche.mc@snals.it Sito Internet: www.snals.it/mc